

RELAZIONE**PROVVEDIMENTO N. 2808 DEL 21 GIUGNO 2010 RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO N. 31 DEL 1 GIUGNO 2009, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA BANCA DATI SINISTRI DI CUI ALL'ARTICOLO 135 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLA ASSICURAZIONI PRIVATE.**

Il Provvedimento apporta modifiche ed integrazioni al Regolamento ISVAP n. 31 del 1 giugno 2009, recante la disciplina della banca dati sinistri. Le modifiche introdotte sono state preventivamente condivise con il gruppo di lavoro (ISVAP-ANIA-alcune imprese di assicurazione) che ha seguito le attività.

In particolare è stata posticipata al 1° gennaio 2011, al fine di farla coincidere con l'inizio del nuovo anno solare, l'entrata in vigore delle regole concernenti gli obblighi, le modalità ed i termini di comunicazione alla banca dati sinistri nonché le modalità di consultazione da parte degli organi giudiziari, delle pubbliche amministrazioni, delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell'UCI.

E' stata inoltre introdotta una norma transitoria per semplificare dal punto di vista tecnico il passaggio dalle vecchie alle nuove modalità di trasmissione.

E' stato, poi, confermato l'obbligo per le imprese assicurative, con riferimento ai soggetti coinvolti nel sinistro, di trasmettere sia i relativi dati anagrafici che il codice fiscale/partita IVA degli stessi.

Infine sono state dettate ulteriori istruzioni circa le modalità per effettuare la consultazione della banca dati sinistri.

Il Provvedimento si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 apporta modifiche agli articoli 18 e 20, comma 2, del Regolamento nonché agli Allegati 1 e 2 dello stesso.

In particolare è stata posticipata al 1° gennaio 2011, l'entrata in vigore – originariamente prevista per il 20 dicembre 2010 – delle regole contenute nel Regolamento n. 31/2009 concernenti gli obblighi, le modalità ed i termini di comunicazione alla banca dati sinistri nonché le modalità di consultazione da parte degli organi giudiziari, delle pubbliche amministrazioni, delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell'UCI.

E' stata inoltre apportata una modifica a seguito della quale l'obbligo per le imprese assicuratrici di trasmettere tutti i dati relativi ai soggetti coinvolti nel sinistro ivi compreso il codice fiscale/partita IVA non ammette alcuna deroga.

Infine sono state riformulate le istruzioni circa le modalità di consultazione della banca dati sinistri al fine di meglio distinguerne le due diverse modalità disciplinate dal Regolamento: quella *on-line* con risultato immediato e richiesta inoltrata tramite sito internet e quella *batch* con risultato acquisito tramite file e richiesta inoltrata attraverso il canale di trasmissione ordinariamente usato dalle imprese per comunicare i dati relativi ai sinistri.

L'articolo 2 introduce una norma transitoria relativa al passaggio alle nuove modalità tecniche di trasmissione. In particolare i dati relativi al mese di dicembre 2010 dovranno essere trasmessi dalle imprese assicuratrici entro il 31 gennaio 2011 mentre i dati

acquisiti nel mese di gennaio 2011 dovranno essere trasmessi tra il 1° ed il 20 febbraio 2011.

Ciò per semplificare gli adempimenti posti in capo ai vigilati e prevenire eventuali difficoltà tecniche determinate dal sovrapporsi nel medesimo periodo di comunicazioni inviate con diverse modalità di trasmissione.

L'articolo 3 e l'articolo 4 disciplinano l'entrata in vigore e la pubblicazione del Provvedimento.